

SCADENZE GIUGNO 2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di GIUGNO 2025.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
9.6.2025	Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori	Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande: • per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione, in relazione all'anno 2024; • al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito Internet www.alboautotrasporto.it. A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 23.6.2025 e fino al 21.7.2025 (per l'inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2025 (per la sola firma digitale e invio della domanda).
15.6.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.6.2025	Presentazione atti di aggiornamento catastale delle strutture ricettive all'aperto	Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto (es. campeggi) devono presentare, ai fini della stima diretta per la rideterminazione della rendita catastale: • gli atti di aggiornamento geometrico della mappa catastale, ai sensi dell'art. 8 della L. 679/69; • gli atti di aggiornamento della rendita catastale mediante DOCFA, ai sensi del DM 701/94. A partire dall'1.1.2025, è stato infatti disposto (art. 7-quinquies del DL 113/2024) che: • gli <i>"allestimenti mobili di pernottamento dotati di</i>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<i>meccanismi di rotazione in funzione</i>" (ossia i mezzi di pernottamento su ruote quali caravan, roulotte e case mobili), ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta per determinare la rendita catastale di tali strutture ricettive; - ai fini della stima diretta per la rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all'or-dinario valore di mercato, in misura pari: - all'85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento; - al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti. Le rendite rideterminate delle strutture ricettive all'aperto, per effetto dei suddetti atti di aggiornamento catastale, hanno effetto dall'1.1.2025 (anche ai fini dell'IMU).
16.6.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025: - consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); - trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); - comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
16.6.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025: - consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); - trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato; - comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
16.6.2025	Acconto IMU 2025	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2025, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024. Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".
16.6.2025	Saldo IMU 2024 e acconto IMU 2025 enti non commerciali	Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento: • del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2024; • della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2025, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2024.
16.6.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2025; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 non supera 100,00 euro.
16.6.2025	Versamento cumulativo ritenute condominio	Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73: • operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
16.6.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: - applicarla in relazione all'intero anno 2025; - presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2025 e versate entro il 16.6.2025 può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.
16.6.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2025; - versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.6.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.6.2025	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: - sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; - in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2025.
20.6.2025	Presentazione domande contributi	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore "RAM spa", entro le ore 16.00, le

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	investimenti autotrasportatori	domande per la prenotazione di contributi, in relazione al quinto periodo di incentivazione: - per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; - mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo <i>ram.investmentielevatasostenibilita@legalmail.it</i>. Rileva l'ordine cronologico di presentazione.
23.6.2025 segue	Comunicazione per credito d'imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)	Le imprese che intendono accedere al credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell'art. 13 del DL 60/2024, devono presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate: - contenente l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2025 e di quelle che si prevede di sostenere fino al 15.11.2025; - esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il software "ZLS2025" disponibile sul relativo sito internet; - direttamente o tramite un soggetto incaricato. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. A pena di decadenza dall'agevolazione, l'ammontare effettivo delle spese sostenute dall'1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all'Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.
25.6.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di maggio 2025, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di maggio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: - i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
29.6.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	Le grandi imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni: • relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa; • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Per individuare le "grandi" imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361. Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni cata-strofali meteorologici. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine per adempiere all'obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.
30.6.2025	Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS	Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS: • il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, relativo all'anno 2024; • i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'anno 2024; • il bilancio sociale relativo all'anno 2024, per gli enti che superano un milione di euro di entrate.
30.6.2025	Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori	Le società che svolgono attività commerciali, già costituite prima dell'1.1.2025, devono iscrivere al Registro delle imprese un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ciascun amministratore.
30.6.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2025: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2025: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
30.6.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
<i>segue</i>		• del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle crypto-attività; • del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011); • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2025	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno 2024; • primo acconto dei contributi per l'anno 2025.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2025	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2024; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. Tali versamenti possono essere rateizzati.

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati